

# Coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni

**Aldo Forte** *Esperto in materia previdenziale*

*Fissati i coefficienti di rivalutazione necessari per la liquidazione, in via definitiva, delle pensioni e dei supplementi di pensioni Inps con decorrenza nell'anno 2009*

L'Inps, con messaggio n. 2880 del 4 febbraio 2009 (del quale si riportano di seguito i due allegati), ha diramato i coefficienti sia per quanto concerne la quota A), sia per quanto riguarda la quota B). A tale proposito, sembra utile fare un breve riepilogo della normativa concernente la liquidazione delle pensioni, per capire come si arriva ad un determinato importo.

## **Come funziona il meccanismo di calcolo**

È da ricordare che la liquidazione delle pensioni è diventata, con le varie leggi che si sono susseguite nel tempo, un'operazione abbastanza complessa. Infatti, si giunge all'individuazione dell'importo finale dopo una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell'anzianità contributiva posseduta dagli assicurati fino alla data del 31 dicembre 1992 e, dall'altra parte, dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi. In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabile si è avuto con il Dlgs n. 503/1992, vale a dire la riforma Amato delle pensioni, con il quale è stato stabilito che la retribuzione pensionabile venisse calcolata non più sugli ultimi cinque anni retributivi precedenti la pensione, ma estesa per i lavoratori dipendenti che per la prima volta si iscrivevano in una forma previdenziale obbligatoria, a tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. Però, è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile venisse determinata con riferimento agli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamente e in via transitoria, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni la stessa legge di riforma n. 335/1995, ha previsto che i periodi di riferimento fossero costituiti dai consueti cinque anni aumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per i periodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numero delle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la

data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino ad un massimo di dieci anni di retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il periodo di ricerca viene elevato sino al massimo di 15 anni.

Per quanto concerne i lavoratori che invece fanno valere alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile è determinata dai cinque anni di retribuzione aumentati dei periodi di contribuzione presi in misura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione senza alcun limite massimo.

## **La rivalutazione**

Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che esso opera in base ai criteri previsti dall'art. 3, Dlgs n. 503/1992. In particolare, essa avviene con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, con l'aumento di un punto percentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione, prestati dal 1° gennaio 1993 in poi secondo i valori indicati nella relativa tabella (quota B). Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoro che sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essere eseguita applicando i coefficienti di cui alla legge n. 297/1982, cioè l'indice annuo del costo della vita, senza l'aumento di un punto percentuale, secondo i valori indicati nella relativa tabella (quota A).

## **Importo finale**

Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall'applicazione dei rispettivi coefficienti di rivalutazione, l'importo mensile spettante al lavoratore, a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote. A tal proposito, è da sottolineare che per quanto riguarda l'anno di decorrenza della pensione e quello immediatamente precedente, come si evince dalla lettura delle relative tabelle dei coefficienti, non è prevista alcuna rivalutazione; infatti, quando vi è la possibilità, viene consigliato ai pensionandi di andare in pensione con decorrenza dal mese di gennaio, guadagnando in questo modo un anno di rivalutazione.

Ad esempio, se un soggetto va in pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2009, non sarà

soggetta a rivalutazione unicamente la contribuzione relativa all'anno 2008, in quanto per il 2009 non sarà presente contribuzione utile ai fini della liquidazione.

Se, invece, il soggetto fosse andato in pensione con decorrenza dicembre 2008, avrebbe perso la rivalutazione sia del 2008 che del 2007, quindi due anni.

**Allegato 1 - Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2009: quota A**

(Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993)

1920	2.008,9941	1965	18,5968
1921	1.698,1013	1966	18,1206
1922	1.708,3481	1967	17,7371
1923	1.718,3020	1968	17,4518
1924	1.659,8701	1969	16,8867
1925	1.477,5963	1970	16,0791
1926	1.369,7864	1971	15,2969
1927	1.498,2401	1972	14,3569
1928	1.616,6483	1973	12,8170
1929	1.591,2064	1974	10,9335
1930	1.643,2984	1975	9,3679
1931	1.818,9891	1976	8,0283
1932	1.867,9563	1977	6,8197
1933	1.985,3257	1978	6,0562
1934	2.093,3707	1979	5,2549
1935	2.064,0672	1980	4,4468
1936	1.919,1123	1981	3,7566
1937	1.753,2044	1982	3,2396
1938	1.628,1772	1983	2,8424
1939	1.559,3052	1984	2,5591
1940	1.336,1688	1985	2,3602
1941	1.154,7865	1986	2,2288
1942	999,1087	1987	2,1136
1943	595,7649	1988	2,0066
1944	134,0623	1989	1,8843
1945	68,0678	1990	1,7583
1946	57,6754	1991	1,6322
1947	35,5887	1992	1,5589
1948	33,6122	1993	1,4952
1949	33,1267	1994	1,4340
1950	33,5776	1995	1,3474
1951	30,6049	1996	1,2886
1952	29,9181	1997	1,2696
1953	29,5125	1998	1,2472
1954	28,8575	1999	1,2278
1955	28,2503	2000	1,1971
1956	26,8635	2001	1,1659
1957	26,0879	2002	1,1383
1958	25,1293	2003	1,1109
1959	25,2294	2004	1,0893
1960	24,6093	2005	1,0710
1961	23,9830	2006	1,0501
1962	22,6790	2007	1,0323
1963	20,8660	2008	1,0000
1964	19,4760	2009	1,0000

**Allegato 2 - Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2009: quota B**

**(Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992)**

**Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503**

<b>1920</b>	3.725,5325	<b>1965</b>	26,1114
<b>1921</b>	3.132,2545	<b>1966</b>	25,4200
<b>1922</b>	3.134,3042	<b>1967</b>	24,7461
<b>1923</b>	3.135,6175	<b>1968</b>	24,2613
<b>1924</b>	3.012,6160	<b>1969</b>	23,4303
<b>1925</b>	2.667,2193	<b>1970</b>	22,1362
<b>1926</b>	2.459,0994	<b>1971</b>	20,9292
<b>1927</b>	2.674,9264	<b>1972</b>	19,6712
<b>1928</b>	2.870,3833	<b>1973</b>	17,6919
<b>1929</b>	2.809,5153	<b>1974</b>	14,7021
<b>1930</b>	2.885,2821	<b>1975</b>	12,4543
<b>1931</b>	3.175,8149	<b>1976</b>	10,6080
<b>1932</b>	3.242,8824	<b>1977</b>	8,9143
<b>1933</b>	3.427,0597	<b>1978</b>	7,8670
<b>1934</b>	3.592,9173	<b>1979</b>	6,7449
<b>1935</b>	3.522,2629	<b>1980</b>	5,5245
<b>1936</b>	3.255,9720	<b>1981</b>	4,6178
<b>1937</b>	2.957,1988	<b>1982</b>	3,9379
<b>1938</b>	2.730,2500	<b>1983</b>	3,3974
<b>1939</b>	2.599,3794	<b>1984</b>	3,0478
<b>1940</b>	2.214,2286	<b>1985</b>	2,7837
<b>1941</b>	1.902,2606	<b>1986</b>	2,6024
<b>1942</b>	1.635,9600	<b>1987</b>	2,4672
<b>1943</b>	969,6403	<b>1988</b>	2,3312
<b>1944</b>	216,8715	<b>1989</b>	2,1685
<b>1945</b>	109,4413	<b>1990</b>	2,0267
<b>1946</b>	92,1631	<b>1991</b>	1,8884
<b>1947</b>	56,5182	<b>1992</b>	1,7762
<b>1948</b>	53,0480	<b>1993</b>	1,6899
<b>1949</b>	51,9550	<b>1994</b>	1,6118
<b>1950</b>	52,3309	<b>1995</b>	1,5165
<b>1951</b>	47,3961	<b>1996</b>	1,4466
<b>1952</b>	45,1749	<b>1997</b>	1,4093
<b>1953</b>	44,0281	<b>1998</b>	1,3719
<b>1954</b>	42,5987	<b>1999</b>	1,3383
<b>1955</b>	41,1665	<b>2000</b>	1,2929
<b>1956</b>	38,9590	<b>2001</b>	1,2475
<b>1957</b>	37,9694	<b>2002</b>	1,2066
<b>1958</b>	35,9934	<b>2003</b>	1,1664
<b>1959</b>	35,9036	<b>2004</b>	1,1329
<b>1960</b>	34,7402	<b>2005</b>	1,1031
<b>1961</b>	33,5254	<b>2006</b>	1,0711
<b>1962</b>	31,6816	<b>2007</b>	1,0426
<b>1963</b>	29,2649	<b>2008</b>	1,0000
<b>1964</b>	27,4363	<b>2009</b>	1,0000